



## Allegato

### **Modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera**

#### **Commento alle singole disposizioni**

Nell'ambito della modifica decisa dal Parlamento dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>1</sup> concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist), si rivela necessario modificare anche l'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)<sup>2</sup> nonché l'allegato I dell'ordinanza del 12 aprile 2006<sup>3</sup> concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC). L'ODist deve indicare il tipo di stipendio da notificare, per cui la nuova lettera a<sup>bis</sup> dell'articolo 6 capoverso 4 costituisce una precisazione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a LDist. Occorre altresì modificare l'articolo 9 capoverso 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 22 maggio 2002<sup>4</sup> concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP).

#### *Art. 6 cpv. 4 lett. a<sup>bis</sup> ODist*

L'articolo 6 capoverso 4 lettera a<sup>bis</sup> ODist obbliga i datori di lavoro stranieri a indicare, nell'ambito di una notifica dei lavoratori distaccati in Svizzera (procedura di notifica in rete), lo stipendio orario lordo effettivamente corrisposto in Svizzera per la prestazione notificata.

Il datore di lavoro deve indicare per lo meno lo stipendio orario lordo corrisposto in Svizzera per l'attività svolta e per la qualifica professionale del lavoratore distaccato. La notifica dello stipendio è valedibile per i lavoratori distaccati, a prescindere dal settore in cui svolgono la loro attività. Lo stipendio può essere indicato in una valuta nazionale in uso nell'UE/AELS.

#### *Art. 9 cpv. 1<sup>bis</sup> OLCP*

La nuova lettera a<sup>bis</sup> dell'articolo 6 capoverso 4 ODist rende altresì necessaria una modifica dell'articolo 9 capoverso 1<sup>bis</sup> OLCP. Trattasi essenzialmente dell'introduzione di una deroga all'obbligo di notifica dello stipendio (*nuovo* art. 6 cpv. 4 lett. a<sup>bis</sup> ODist) per i lavoratori indipendenti che forniscono prestazioni in Svizzera per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile. La deroga interessa anche le persone che assumono un impiego presso un datore di lavoro svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile. Per entrambe queste categorie non occorre indicare lo stipendio.

#### *Allegato 1 dell'ordinanza SIMIC*

---

<sup>1</sup> RS 823.20

<sup>2</sup> RS 823.201

<sup>3</sup> RS 142.513

<sup>4</sup> RS 142.203

Occorre completare l'allegato 1, introducendo lo stipendio nel catalogo dei dati SIMIC (n. IV 2 lett. h). La riga corrispondente s'intitola per l'appunto «Stipendio». Le autorità competenti ottengono così un diritto d'accesso e di trattamento dei dati relativi allo stipendio forniti nell'ambito di una notifica globale. La notifica dello stipendio è uno dei numerosi dati registrati durante la procedura di notifica e trattati poi in SIMIC. La decisione di consentire alle autorità di cui all'articolo 9 della legge federale del 20 giugno 2003<sup>5</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) di accedere al SIMIC spetta all'UFM, conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LSISA.

---

<sup>5</sup> RS 142.51